



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO / GUARDIA COSTIERA

MILAZZO

**(INTERDIZIONE SPECCHIO ACQUEO PER PRESENZA DI CONDOTTA FOGNARIA SOTTOMARINA)
LOCALITÀ: "CANTONI" COMUNE DI BARCELLONA P.G. (ME)**

Ordinanza n. 21/2013

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Milazzo:

ATTESO che nello specchio acqueo prospiciente la località "Cantoni" nel Comune di Barcellona P.G. (ME) è presente una condotta sottomarina per lo scarico dei reflui provenienti dal locale depuratore ;

VISTA L'ordinanza n. 07/2008 del 25.01.2008 che attualmente disciplina la suddetta area;

VISTE le proprie note nn. 32252 in data 13.11.2011, 5251 in data 24.02.2012; 7400 in data 18.03.2012, 19213 in data 25.07.2012 e 2365 in data 22.01.2013;

VISTA la nota prot. n. 21354 in data 22.04.2013 (prot. ingr. N. 12255 del 23.04.2013) del Comune di Barcellona P.G. (ME) che individua dettagliatamente la posizione della suddetta condotta;

VISTO il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 82/84929/II del 10.12.2001;

VISTA l'e-mail dell'Istituto Idrografico della Marina Militare prot. ingr. N. 36172 del 31.12.2010;

CONSIDERATA la necessità di adottare misure di polizia marittima e di sicurezza della navigazione al fine di prevenire il verificarsi di danni alla condotta sottomarina di cui trattasi e di salvaguardare la pubblica incolumità;

VISTO l'articolo 111 del D.P.R. 1639/1968 "Regolamento di esecuzione della Legge 963/1969";

VISTI gli articoli 17, 28 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

nel tratto di mare prospiciente la località "Cantoni" nel Comune di Barcellona P.G. (ME) è presente una condotta sottomarina per lo scarico dei reflui provenienti dal locale depuratore con radice nel punto di coordinate: LAT. 38°09.206' N - 015°10.422' E (ED50) e testata nel punto di coordinate: LAT. 38°09.339' N - 015°10.274' E (ED50) e di lunghezza pari a 326 metri come da planimetria allegata facente parte integrante della presente ordinanza.

ORDINA

Articolo 1

(Area interdetta)

Con decorrenza immediata, fermo restando il divieto di cui all'articolo 111 del D.P.R. 1639/1968, al fine di salvaguardare la suddetta condotta da possibili danneggiamenti derivanti dal getto a mare delle ancore e dalle attività di pesca, all'interno dello specchio acqueo ricadente ad una distanza inferiore ai metri 200 da ogni punto della condotta di cui al "Rende noto", è interdetto l'ancoraggio e la pesca (quest'ultima se esercitata con attrezzi che possano avere contatto con il fondale marino).

Articolo 2

(Sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che possono derivare alla suddetta condotta fognaria, a loro stessi ed a terzi in conseguenza del proprio comportamento e saranno puniti ai sensi dell'Art. 164 del Codice della Navigazione (se conduttori di unità da diporto, ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. n. 171/2005), salvo che il fatto non costituisca reato.

Articolo 3

(Abrogazioni)

L'Ordinanza n. 07/2008 in premessa citata, è abrogata.

Articolo 4

(Rispetto dell'Ordinanza)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Milazzo, 08/05/2013

F.TO IL COMANDANTE
C.F. (CP) Fabrizio COKE

